

Prato, 27 Novembre 2023

Lettera informativa n. 40/2023

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL MIMIT ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023 PER LE AGEVOLAZIONI C.D. “4.0” SPETTANTI PER IL 2022

Le imprese che nel **periodo di imposta 2022** hanno beneficiato dei **crediti per investimenti in beni strumentali** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. “**Industria 4.0**”) devono effettuare **entro il 30 novembre 2023** una **comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy**; tale comunicazione non costituisce tuttavia condizione preventiva di accesso ai benefici e, **in caso di eventuale mancato invio, non causa né sanzioni né diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.**

Con il DM 6.10.2021 sono stati previsti il **modello**, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

In particolare, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Analoga comunicazione dovrà essere predisposta anche per l’invio dei dati relativi a:

- il credito per gli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;
- il credito d’imposta cd. **formazione 4.0**.

Chi fosse interessato a effettuare dette comunicazioni è invitato a **contattare i propri consulenti che hanno seguito le relative pratiche** per le relative modalità operative di invio.

Si rammenta infine che le **fatture e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati (es: DDT) devono contenere l'**espreso riferimento alle disposizioni agevolative**, quale "*bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 c. 1054-1058 ter L. 178/2020*" (ovvero una dicitura simile purché rechi il riferimento alla norma); si consiglia pertanto di avvisare i fornitori dei beni strumentali affinché indichino espressamente la suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto.

Se nella fattura o nel DDT non è stata inserita la dicitura suddetta, per non perdere il credito d'imposta i documenti di spesa già emessi devono essere regolarizzati dall'acquirente nel seguente modo:

- **fatture/DDT emessi in formato cartaceo**, riportando il riferimento sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con **scrittura indelebile**;
- **fatture/DDT elettronici**, alternativamente, **stampando** il documento di spesa apponendo la predetta **scritta indelebile** oppure realizzando un'**integrazione elettronica** da unire all'originale, con le modalità indicate in caso di *reverse charge*.

Si invita pertanto la Spettabile Clientela a **verificare l'avvenuta annotazione** di quanto sopra al fine di evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati